

ASSEMBLEA SOCI

In data 07/11/2022 ore 21:30, in via telematica, si apre l'assemblea soci di Circolo Zona D.
All'assemblea odierna si elegge presidente Bristot Emanuela e segretaria Perini Sandra.

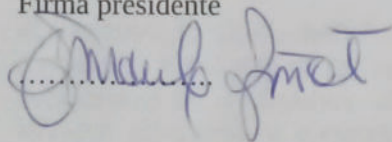
La maggioranza dei soci, in via telematica, decide sull'ordine del giorno sotto indicato.

- Modifica di statuto. Si leggono e si approvano a maggioranza le modifiche di statuto obbligatorie ai sensi del D. Lgs 117/2017, dal D. M 106/2020 e delle N. M./circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018 e n. 9 del 21/04/2022.

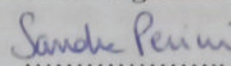
Le modifiche sono obbligatorie ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Firma presidente



Firma segretario

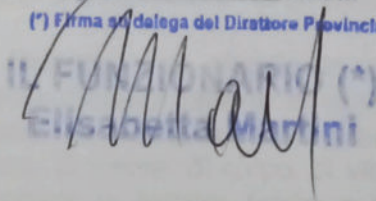


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

17 NOV 2022

2348

Registrazione 2348 SERIE III
(*) Firma delegata del Direttore Provinciale



IL FUNZIONARIO (*)
Elisabetta Martini

Comune di Pisa
Ufficio Territoriale di Pisa

STATUTO DEL CIRCOLO ZONA D ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1

Si costituisce in Pisa , l' APS associazione artistico-culturale ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore" e successive modifiche denominata

CIRCOLO ZONA D APS

come centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

«Conservare lo spirito dell'infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare» questo è il motto che facciamo nostro rivolgendoci sia ai bambini che agli adulti quali protagonisti di un viaggio alla scoperta dell'arte affinché attraverso la conoscenza della natura con tutti i sensi divengano contemplatori attivi, attenti alla natura in movimento, all'azione dell'acqua e dell'aria, a tutte le suggestioni potenti che sapranno poi trasformare in creazioni artistiche dando ognuno la propria personale visione del mondo in cui viviamo condividendola con gli altri.

Diventando adulti, si entra nella 'società', uno alla volta si chiudono i ricettori sensoriali come se più nulla di nuovo fosse ancora da imparare, prendendo le distanze dallo SPAZIO-NATURA nel nostro quotidiano **"UN NON SENTIRE PIU"**...usiamo solo la ragione e la parola.

Dare senso e spazio alla creatività e al fare ARTE ci riappropria di strumenti di conoscenza semplici e naturali e con una valenza emotiva profonda, ci **RIgenera**.

E' per questo che le nostre attività prevederanno anche dei momenti di scambio bambini ed adulti, la creazione di SPAZI-GIOCO condivisi, in cui barattare cose ed emozioni, facendosi guidare dai **SENSI** nello SPAZIO-NATURA e nello SPAZIO-ARTIFICIO avviene l'incontro con l'altro: il mio spazio, il tuo spazio, lo spazio che diviene NOSTRO condividendo tali spazi individuali che nonostante e grazie alla diversità del singolo si arricchiscono di un patrimonio che diviene comune a tutti...(lo SPAZIO-NOSTRO appunto).

Ed è un **VIAGGIO** dentro e fuori l'individuo, un viaggio in cui si crea **"UN CALORE AFFETTIVAMENTE RILEVANTE"** per ognuno mediato dall'Arte in ogni sua forma espressiva (la musica, la pittura, la scultura, la fotografia, la danza, la cucina) quale potente strumento per dare senso e valore alla diversità (di razza, di mente, di corpo, di vita vissuta, d'età, d'idee, di tempi) incubatrice d'esperienze per superare le barriere fisiche e mentali e divenire insieme **POSSIBILE SPAZIO-ALTRO**.

Il circolo ZONA D si pone come principale scopo sociale con le sue attività artistico-culturali rivolte a bambini ed adulti di diffondere l'ARTE in ogni sua forma quale strumento efficace per creare la cultura della DIVERSITA' come valore aggiunto al benessere individuale e sociale.

L'associazione si propone di conseguire le predette finalità tramite attività svariate, tra le quali - a mero titolo esemplificativo - la creazione di un sito web di divulgazione e di un blog per scambi di opinioni ed informazioni tra gli associati; coworking, outdoor educational, cooperative learning, pubblicazioni in ambito educativo e culturale in genere, sia su materiale cartaceo che su qualsiasi altro supporto, organizzazione di incontri e corsi culturali, attività educative motorie volte alla permanenza dell'atto creativo tramite l'ascolto del sé ed inclusive delle diversità e differenze come yoga e arte, yoga e capoeira, yoga, eventi, mostre, work shops, residenze artistiche, proiezioni, feste, spettacoli, biblioteca virtuale con segnalazione di libri ed articoli, organizzazione di una banca del tempo, nonché servizi. L'associazione potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni

Sandra Perini
Angela Del Corso
Emilia Gritti

mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto associativo; l'attività commerciale non avrà carattere prevalente, né tantomeno esclusivo.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di seguito elencate in base all'art.5 CTS

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'associazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi; le deliberazioni relative sono di competenza del Consiglio Direttivo

In attuazione degli scopi suddetti, ed in modo ad essi complementare, l'associazione potrà svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono comunque potenziali settori di intervento del circolo.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori ed esercitano il diritto di voto in assemblea attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a :

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal circolo;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo;
 - discutere ed approvare i rendiconti;
 - ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta dal Presidente nei limiti della legge sulla privacy GDPR 2018 entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta;
- Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.
- espulsione o radiazione

Art. 9

Il Consiglio direttivo ha la facoltà e l'obbligo di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi :

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.



di Pisa

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci oppure al Collegio dei Garanti se nominato.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire utili o riserve di utili.

I soci potranno, su richiesta deliberata dall'assemblea, finanziare il circolo con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento a favore del circolo, se non diversamente deliberato devono considerarsi infruttiferi.

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo predisposto dall'Organo di amministrazione.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali del Circolo.

Art. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci, ma comunque utilizzato per finalità civiche, utilitaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 del presente Statuto.

Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del

giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima cosicché sia visibile ad ogni socio. L'invio potrà avvenire nei limiti e disponibilità di tempo degli incaricati anche tramite sms, fax, posta elettronica ecc. agli indirizzi risultanti all'anagrafe sociale.

Art. 16

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni nei limiti di 3 (tre) per ciascun socio. Ogni socio ha un voto.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei soci è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Ove in prima convocazione non sia possibile raggiungere tale quorum costitutivo in seconda convocazione le modifiche potranno comunque essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 19

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 20

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge gli i membri del consiglio direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto

- utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo
- discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato
 - elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini
 - istituisce, qualora lo ritenga opportuno e con le maggioranze qualificate di cui all'art. 18, il Collegio dei Garanti; ne elegge i membri con le modalità previste per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
 - nomina e revoca i componenti degli organismi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio d'esercizio,
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un massimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vice-presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo

Art. 24

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea

- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 25

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito dal socio risultante il primo degli esclusi nella graduatoria scaturita dall'elezioni di questo organo. I consiglieri subentrati restano in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio; il Consiglio resta in carica fino a quando saranno presenti il 50% +1 dei suoi componenti; in caso contrario il Consiglio decade e dovrà essere convocata entro tot giorni l'Assemblea per l'elezione di questo organo.

Art. 27

Il Collegio dei Garanti può essere istituito dall'assemblea a norma dell'art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 28

I membri del Collegio dei garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di consigliere, e membro del Collegio dei garanti, sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 30

La decisione di sciogliere il Circolo deve essere presa attraverso una Assemblea appositamente convocata, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. L'assemblea nominerà 1 o più liquidatori e deciderà sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, co.1 del D. Lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio n.2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.